

**SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELL'ISPEZIONE DEL LAVORO IN
POLONIA, IN MATERIA DI RISPETTO DEI DIRITTI DEI LAVORATORI
ATIPICI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL LAVORO
TEMPORANEO– COMPETENZE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO IN
CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL DIRITTO DEL
LAVORO E SULLA LEGALITA' DELL'IMPIEGO**

(Relazione di Beata Krajewska, Dipartimento Legalità dell'impiego dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro Polacco)

RUOLO DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (PIP, in Polacco) è un'autorità amministrativa incaricata di garantire la supervisione e il controllo del rispetto del Diritto del lavoro, in particolare delle disposizioni legali e delle prescrizioni sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, nonché delle disposizioni sulla legalità dell'impiego ed altre che regolano l'attività delle Agenzie del lavoro.

DEFINIZIONE DI LAVORO ATIPICO

«Tutte le forme di lavoro (impiego) eseguite su un fondamento giuridico diverso da quello del contratto di lavoro a tempo pieno e a durata indeterminata»

(definizione elaborata dal gruppo di lavoro del Comitato degli alti responsabili dell'Ispezione del Lavoro (SLIC) in occasione della 67° giornata tematica tenutasi a Roma nel 2014).

FORME D'IMPIEGO ATIPICHE SITUAZIONE IN POLONIA

Le forme atipiche d'impiego più comuni esistenti in Polonia sono le seguenti:

- forme d'impiego basate su contratti di diritto civile (contratto di comando, contratto d'opera)
- lavoro autonomo
- lavoro temporaneo
- forme d'impiego basate su contratti di lavoro a termine (contratto di prova, contratto a durata determinata, concluso per l'esecuzione di una missione predefinita o per sostituzione di un dipendente assente)
- lavoro a tempo parziale

COMPETENZE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO POLACCO SULLE FORME DI IMPIEGO ATIPICO, CONTRATTI DI DIRITTO CIVILE E LAVORO AUTONOMO

Gli ispettori verificano se, malgrado la conclusione di un contratto di diritto civile, la prestazione non venga invece effettuata secondo le condizioni tipiche del lavoro subordinato. Stessa situazione nel caso di un lavoro, basato su un contratto di diritto civile, svolto da parte di una persona che esercita un'attività in proprio (lavoro autonomo).

Inoltre gli organi ispettivi controllano il rispetto delle condizioni igieniche e di sicurezza nei confronti delle persone occupate sulla base di un contratto di diritto civile o di quelle che esercitano un'attività in proprio in un luogo indicato dall'impresa committente .

COMPETENZE DELL'ISPETTORATO SULLE FORME D'IMPIEGO ATIPICHE – LAVORO TEMPORANEO

Nel caso d'impiego atipico, l'Ispettorato controlla in particolare:

1. Se l'agenzia di lavoro e il datore utilizzatore abbiano stabilito per iscritto le clausole previste sulle condizioni inerenti al lavoro temporaneo;
2. Se i contratti di lavoro tra l'agenzia e i lavoratori temporanei siano stati debitamente stipulati;
3. Se il periodo massimo consentito per l'esecuzione di un lavoro temporaneo non sia stato superato;
4. Se le remunerazioni e le altre indennità risultanti dal rapporto di lavoro siano state corrisposte nell'importo esatto e nei termini previsti;

SEGUE LE COMPETENZE DELL'ISPETTORATO SUL LAVORO TEMPORANEO

L'Ispettorato verifica anche:

5. Se le disposizioni sulla durata e i tempi di lavoro siano state rispettate;
6. Se i lavoratori temporanei siano stati distaccati al solo fine di eseguire un lavoro che può essere effettivamente considerato temporaneo;
7. Se le persone che effettuano un lavoro temporaneo siano state impiegate sulla base di un contratto di diritto civile, nell'ambito di condizioni che caratterizzano invece il lavoro subordinato;

SEGUE LE COMPETENZE SULL'ISPETTORATO DEL LAVORO TEMPORANEO

L'Ispettorato verifica inoltre:

8. se sia stato rispettato il divieto di trattamento sfavorevole dei lavoratori temporanei in rapporto ai dipendenti dell'impresa utilizzatrice;
9. se siano state garantite ai lavoratori temporanei condizioni di lavoro sicure ed igieniche;
10. se il contratto di lavoro temporaneo sia stato regolarmente rescisso e se siano stati rilasciati i certificati di lavoro;

COMPETENZE DELL'ISPettorATO SULLA LEGALITÀ DELL'IMPIEGO TEMPORANEO

L'Ispettorato verifica altresì:

11. se, nei confronti del lavoratore temporaneo straniero, siano state rispettate le disposizioni in materia di legalità dell'impiego, in particolare:

- se il lavoro è stato affidato ad uno straniero in possesso del prescritto permesso di lavoro;
- se il lavoro è stato affidato allo straniero, secondo le condizioni previste dal permesso di lavoro;
- se lo straniero non è stato indotto in errore, al fine di eseguire un lavoro illegale.

COMPETENZE ISPETTORATO SUI CONTRATTI DI LAVORO A TERMINE

Visto che anche i contratti a termine (contratto di prova, contratto a durata determinata per lo svolgimento di un incarico predefinito o per sostituzione di un dipendente assente) costituiscono il fondamento giuridico per l'instaurazione di un rapporto di lavoro, gli ispettori sono competenti a controllare il rispetto di tutti i diritti degli occupati in forza dei predetti contratti, risultanti dal Codice del Lavoro o da altre disposizioni giuslavoristiche.

Tra gli aspetti presi in esame in sede ispettiva, occorre menzionare i seguenti quesiti:

- il contratto di lavoro è stato confermato per iscritto?
- il contratto di lavoro è stato regolarmente instaurato?
- le parti avevano concluso più di due contratti a termine, per periodi consecutivi, con riserva che l'intervallo tra la rescissione del precedente contratto e la conclusione del successivo non superi un mese?
- sono state rispettate le disposizioni di legge all'atto della modificazione o rescissione di un contratto di lavoro?.

COMPETENZE DELL'ISPETTORATO IN MATERIA D'IMPIEGO A TEMPO PARZIALE

In caso d'impiego a tempo parziale, sulla base di un contratto di lavoro, gli ispettori del lavoro sono competenti a controllare il rispetto di tutti i diritti degli occupati in forza dei suddetti contratti risultanti dal Codice del lavoro od altre disposizioni.

Tra le questioni esaminate dall'Ispettorato, per questa categoria di occupati, occorre ricordare le seguenti:

- se sia stato garantito un salario minimo, in misura proporzionale alle ore di lavoro effettuate;

- ❑ Se siano stati correttamente affrontati gli aspetti concernenti
 - ❑ il numero di ore da effettuare durante il periodo di riferimento;
 - ❑ la durata delle ferie annuali;

- ❑ Se il datore e il lavoratore part-time abbiano fissato, nel contratto, il numero di ore lavorate consentite, al di là dell'orario contrattuale, il che conferirebbe al lavoratore interessato il diritto ad una maggiorazione del salario per le ore supplementari.

MEZZI GIURIDICI ED ALTRE AZIONI INTRAPRESE DALL'ISPETTORATO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL DIRITTO DEL LAVORO, IN PARTICOLARE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO E LEGALITÀ DELL'IMPIEGO

Gli organi Ispettivi possono adottare i seguenti strumenti:

- ❑ **DECISIONI** in caso di infrazioni alla normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (ad es: invito formale ad eliminare entro un termine preciso le infrazioni accertate, delega conferita a taluni dipendenti ad effettuare altri lavori, fermo di macchine, sospensione in tutto o in parte dell'attività aziendale, esame delle circostanze e della cause di un incidente);
- ❑ **INGIUNZIONI DI PAGAMENTO** in caso di omesso o incompleto pagamento della remunerazione dovuta o di altre indennità risultanti dal rapporto di lavoro;

MEZZI GIURIDICI ED ALTRE AZIONI INTRAPRESE DALL'ISPETTORATO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL DIRITTO DEL LAVORO, IN PARTICOLARE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO E LEGALITÀ DELL'IMPIEGO

- ❑ **INTERVENTI o RACCOMANDAZIONI** al fine di eliminare altre infrazioni alle disposizioni del diritto del lavoro o sulla legalità dell'impiego. Essi possono ugualmente servire ad adottare le conseguenti sanzioni a carico dei colpevoli.

SEGUE MEZZI GIURIDICI A DISPOSIZIONE DEGLI ISPETTORI

- ❑ perseguono le varie infrazioni contro i diritti dei lavoratori e quelle in materia di legalità dell'impiego e partecipano, in qualità di rappresentanti dello Stato, alle procedure avviate;
- ❑ impongono delle ammende (da 1.000 a 2.000 pln) o comunque inferiori a 5.000 pln in caso di recidiva entro due anni per gli stessi motivi o similari;
- ❑ depositano al tribunale istanze di penalizzazione, per ammende inferiori a 30.000 (trentamila) pln;
- ❑ applicano misure preventive, come, ad es., istruzioni, richiami o avvertimenti;

- notificano alla Procura le ipotesi di infrazioni, penalmente rilevanti, in particolare contro diritti dei lavoratori o per altre infrazioni legate all'esecuzione di un lavoro o comunque emerse nell'effettuazione del controllo;
- depositano istanze in sede giudiziaria e partecipano ai procedimenti innanzi al collegio dei probiviri per l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro.

L'ispettore del lavoro può rinunciare ai suindicati strumenti giuridici, limitandosi ad un'istruzione orale, sulle modalità di organizzazione del lavoro corredata da una dichiarazione sulle risultanze degli accertamenti e sui termini stabiliti per porvi rimedio, qualora l'imprenditore sia in fase di avvio della propria attività oppure l'ispettore non abbia constatato

- pericoli immediati per la vita o la salute dei lavoratori,
- infrazioni commesse intenzionalmente.

NOTIFICHE AD ALTRE AUTORITÀ

A) In materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Gli organi dell'Ispettorato notificano ad altre Autorità gravi infrazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro -constatate in sede ispettiva- ed ugualmente provvedimenti adottati ed azioni intraprese in tale materia:

- organi ispettivi in edilizia- in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel settore delle costruzioni;

- ❑ Ufficio dell'ispezione Tecnica ed altri organi specializzati nella sorveglianza tecnica - nelle situazioni che implicano il rispetto di disposizioni attinenti alla sorveglianza tecnica;
- ❑ Ispezione Nazionale Sanitaria - in materia di controllo delle condizioni di lavoro e di protezione della salute dei lavoratori contro i rischi derivanti dal contesto lavorativo;
- ❑ Servizio Nazionale dei Pompieri - in materia di protezione contro i rischi d'incendio.

B) In materia di legalità dell'impiego:

L'ispettore del lavoro comunica, nel più breve termine possibile, le infrazioni alle disposizioni del diritto del lavoro agli organi competenti, in particolare a:

- Istituto di assicurazione sociale ("ZUS") – in caso di mancato rispetto delle disposizioni sulle assicurazioni sociali e sul Fondo del lavoro;
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – in qualità di «persona offesa» in caso di constatazione di infrazioni legate al Fondo del lavoro;
- Ufficio di controllo fiscale – in caso di mancato rispetto di disposizioni del diritto tributario;
- Guardia di Frontiera o Polizia – in caso di mancato rispetto di disposizioni concernenti l'ingresso o il soggiorno nel territorio nazionale di cittadini stranieri;

Il presidente del Distretto (starosta) ed eventualmente il Direttore dell'Ufficio del lavoro della Regione (Wojwoda):

- Nei casi di mancato rispetto, da parte del disoccupato o dell'entità ispezionata, della normativa sull'impiego e sul mercato del lavoro;
- Vengono altresì comunicati alle suddette Autorità i risultati dei controlli effettuati su richiesta delle medesime;

L'Ispettorato Regionale del Lavoro informa immediatamente:

- La Regione (Wojwoda) - in caso di mancato rispetto delle disposizioni sull'impiego e sul mercato del lavoro, legate all'impiego di cittadini stranieri;
- Il Presidente (Maresciallo) della Regione -
- Qualora vengano constatate situazioni di mancato rispetto delle condizioni, previste dalla normativa in materia di impiego e di mercato del lavoro, per il regolare svolgimento dell'attività delle Agenzie del Lavoro;
- Vengono altresì comunicati i risultati dei controlli effettuati in tale specifico settore su espressa richiesta dell'Autorità in questione.

COOPERAZIONE CON ALTRI UFFICI DI COLLEGAMENTO (“BUREAU DE LIAISON”) IN SEDE DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/71/CE, NELL’AMBITO DELL’IMPIEGO TEMPORANEO

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (PIP) è ufficio di collegamento, per la Polonia, ai fini dell’attuazione della Direttiva 96/71/CE concernente il distacco transnazionale dei lavoratori.

La nostra istituzione coopera con le omologhe strutture degli altri Stati membri dell’UE, nello scambio di informazioni concernenti, tra l’altro, le agenzie di lavoro temporaneo che distaccano lavoratori in altro Stato dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, compresa la Svizzera. In tale contesto risponde alle domande degli altri “Uffici di collegamento Nazionali” ed indirizza ai medesimi specifiche richieste di informazioni.

L’INT risponde alle domande di informazione provenienti dall’estero e allo stesso modo indirizza specifiche richieste agli uffici stranieri.

Tale scambio può riguardare le seguenti domande:

- L'imprenditore che effettua il distacco, in quanto titolare di un'agenzia di lavoro, è autorizzato a svolgere l'attività di messa a disposizione di lavoratori?
- L'agenzia di lavoro temporaneo svolge regolarmente, in Polonia, la propria attività?
- I lavoratori distaccati all'estero sono legati, con l'agenzia, da un contratto di lavoro?
- Periodi di distacco;
- Ammontare delle remunerazioni dichiarate ed effettivamente corrisposte ai lavoratori;
- Durata del lavoro giornaliero e settimanale.

- A) A titolo di esempio, pare utile ricordare, infine, alcune delle questioni che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro Polacco aveva posto ai suoi omologhi dell'UE: in ordine alla conformità della normativa del Paese d'accoglienza (l'Austria, nel caso specifico) con talune disposizioni imperative polacche:
- ad esempio in materia di imputazione delle ore, effettuate dal lavoratore distaccato all'estero, alla cosiddetta "banca-ore",
 - oppure in relazione al calcolo dei tempi di lavoro nel periodo di riferimento di 12 mesi
 - o anche per quanto riguarda la concessione di un riposo compensativo per le ore supplementari svolte;
- B) in merito all'ammontare della maggiorazione salariale spettante per le ore supplementari, a favore dei lavoratori temporanei distaccati in Austria, nel settore delle costruzioni.